

Regolamento d'attribuzione dei sussidi alle società per l'organizzazione di più giornate in campionati sotto l'egida di Swiss unihockey

Del 1.09.2012

SEZIONE 1 Generalità

Art. 1: Campo d'applicazione

¹ Il presente regolamento definisce l'attribuzione di sussidi per l'organizzazione di più giornate di campionato nel quadro di campionati promossi da Swiss unihockey con la formula "a torneo".

Art. 2: Scopo

¹ Conformemente agli statuti dell'Associazione Unihockey Ticino (AUHT), e meglio agli articoli 2.1 e 2.2, i sussidi previsti dal presente regolamento vogliono contribuire allo sviluppo della disciplina.

² L'attribuzione dei sussidi vuole essere complementare agli altri sussidi attribuiti da altri enti o associazioni.

Art. 3: Principi

¹ Non esiste alcun diritto al sussidio.

² L'AUHT è tenuta ad agire nel limite dei fondi a disposizione.

SEZIONE 2 Attribuzione

Art. 4: Definizione delle giornate di campionato sussidiate

¹ Ai sensi del presente regolamento, vengono considerate le partite che si svolgono nell'ambito di giornate di campionato con la formula "a torneo", organizzate sotto l'egida di Swiss Unihockey.

² Il sussidio concerne unicamente Campionati di Swiss unihockey in cui sull'arco della singola giornata ogni squadra partecipante disputa 2 partite.

³ Non sono previsti sussidi per altre tipologie di campionato con partite singole per ogni squadra.

Art. 5: Società che possono richiedere il sussidio

¹ Possono richiedere il sussidio tutte le società organizzatrici di giornate di campionato affiliate all'AUHT e in regola con il pagamento della tassa d'affiliazione.

SEZIONE 3 Procedura

Art. 6: Richiesta scritta

¹ La richiesta di sussidio deve essere inoltrata, per iscritto, al più tardi 14 giorni dopo la conclusione del campionato.

² La richiesta deve arrecare necessariamente:

- a. Il calendario stagionale ufficiale e definitivo del campionato
- b. L'elenco delle società organizzatrici delle singole giornate di campionato.

Art. 7: Montante del sussidio

¹ Per ogni seconda o terza giornata di campionato organizzata (oltre a quella imposta dai regolamenti di Swiss Unihockey) verrà assegnato alla società organizzatrice un sussidio di:

- a. CHF 150.00 per giornata supplementare.

Art. 8: Versamento del sussidio

¹ Il sussidio verrà versato alla società organizzatrice solo se avrà portato a termine il campionato nella categoria di gioco interessata.

² Il versamento del sussidio avverrà solamente dopo la ricezione del rapporto previsto all'art. 6 del presente regolamento e a campionato concluso.

SEZIONE 4 Disposizioni particolari

Art. 9: Reclamazioni

¹ Contro le decisioni dell'AUHT è possibile inoltrare una reclamazione scritta al Presidente entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

SEZIONE 5 Disposizioni finali

Art. 10: Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 01.09.2012.

² Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni.

Il comitato AUHT